

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE JAK ITALIA

TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del codice civile e della legge n. 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE JAK ITALIA", di seguito detta semplicemente "Associazione", con sede attualmente in MILANO. Tale sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo, senza necessaria modifica dello Statuto.

Art. 2 – Carattere

L'Associazione è libera, apolitica, apartitica, aconfessionale e rispetta ogni differenza relativa a condizione sociale, pensiero, etnia, genere, orientamento sessuale. Essa svolge attività di utilità e promozione sociale senza alcuno scopo di lucro.

Art. 3 – Oggetto sociale

L'Associazione si propone di diffondere i valori della "finanza etica e solidale" e a tale scopo raccoglie contributi ed adesioni per studiare e avviare proposte a valenza etica, sociale, mutualistica.

In particolare, si propone di valorizzare e promuovere storia, contenuti e proposte del modello di JAK Medlemsbank, alla cui esperienza è stata ispirata.

Per realizzare lo scopo sociale si propone di raccogliere documentazione, di coordinare ricerche e sinergie con altre realtà di finanza etica, nazionali ed internazionali, valutando fattibilità e riproducibilità di progetti volti a costituire nuove realtà che consentano di gestire attività economiche e culturali che superino la logica degli interessi, favorendo l'inclusione dei soggetti maggiormente penalizzati dal sistema economico-finanziario prevalente.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione promuove - all'interno della propria base sociale come all'esterno - attività culturali, formative, di comunicazione, anche con l'utilizzo delle reti web e attraverso scambi di know-how con esperienze già esistenti nel settore.

Art.4 - Durata

L'associazione avrà durata fino al 31/12/2050, e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

Art.5 - Collaborazioni

L'Associazione potrà offrire la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative inerenti il proprio ambito istituzionale, pur conservando completa indipendenza; potrà inoltre partecipare a circoli/associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad enti con scopi sociali ed umanitari.

TITOLO II – I SOCI

Art.6 - Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, si riconoscono nello statuto e ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali.

Potranno fare domanda di adesione tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni, che non abbiano subito condanne penali, o relative a reati economici/finanziari, e sui quali non risultino carichi pendenti giudiziari di alcun genere; nel caso, invece, vi fossero carichi pendenti in corso, l'aspirante socio dovrà dichiarare la situazione in essere, fornendo utili e completi elementi per dar modo al Consiglio Direttivo di valutare con serenità. Tutto ciò vale anche in riferimento ai rappresentanti legali dei soggetti giuridici che volessero aderire. Contro il rifiuto di ammissione è possibile fare appello, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio dei Probiviri.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La partecipazione all'Associazione non è collegata a titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di parteciparvi attivamente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Essi hanno inoltre il dovere di segretezza in riferimento alle informazioni acquisite all'interno dell'organizzazione nello svolgimento del proprio ruolo e di agire coerentemente con lo spirito e la mission associativa.

Art.8 – Prestazioni degli associati

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art.9 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o automaticamente per mancato rinnovo della quota annuale (vedi art.19).

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dall'art.7 dello statuto può essere richiamato, diffidato o espulso dall'Associazione con deliberazione motivata assunta dal Consiglio Direttivo; dalla delibera di espulsione il socio ha tempo 30 giorni per fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

TITOLO III – ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite ed elettive; per il loro esercizio è ammesso solo il rimborso delle spese documentate, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento.

Art.11 - Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto d'intervento tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri soci, previa delega, tuttavia ciascuno socio non può rappresentarne più di altri 2 (due). I membri del Consiglio Direttivo non possono essere delegati né delegare in assemblea. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto, inviato, anche per posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. I Soci possono partecipare all'assemblea anche mediante video e/o audio conferenza, con appositi strumenti di identificazione. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci.

L' Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per:

- la modifica dello statuto;
- la decadenza del Consiglio Direttivo e la conseguente nomina della Commissione Elettorale;
- lo scioglimento dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea, sia essa in seduta ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita se è presente, in prima convocazione, in proprio o in delega, la metà più uno degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese. In sessione straordinaria, invece, le deliberazioni vengono assunte con una maggioranza pari al 70% dei presenti e rappresentati per delega.

L'assemblea ordinaria fissa le direttive per le attività dell'Associazione finalizzate al perseguimento degli scopi statutari nonché delibera sulle seguenti materie:

- approvazione del bilancio consuntivo;

- elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina del Collegio dei Proviviri;
- eventuali regolamenti interni;
- argomenti proposti dai soci.

All'inizio di ogni sessione, l'assemblea elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario, il quale provvede a redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario e trasmesso ai soci via posta elettronica.

Art.12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri; il numero viene stabilito dall'assemblea in sede di nomina della Commissione Elettorale. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Alla cessazione del mandato, i Consiglieri uscenti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti.

In caso di dimissioni di taluno dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla scadenza del direttivo.

Qualora il consiglio si riduca a meno del numero minimo stabilito, pari a 3 (tre), e non sia più possibile cooptare consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini e degli scopi statutari secondo le direttive indicate dall'Assemblea. A tal fine è investito di ogni potere necessario alla realizzazione delle stesse, alle iniziative da assumere, ai criteri operativi da seguire, all'autorizzazione delle relative spese.

In particolare:

- nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di segreteria e tesoreria possono essere accorpate ad una delle altre, in ogni caso, però, la tesoreria dovrà rimanere distinta dalla presidenza. Segreteria e tesoreria potranno inoltre essere

conferite ad un socio non facente parte del direttivo, previa delibera del consiglio;

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- stabilisce le quote associative annue;
- decide collaborazioni con i terzi a norma dell'art. 5;
- redige il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea dei soci;
- conferisce e revoca procure;
- delibera eventuali compensi o assunzioni retribuite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di due terzi dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni mese. La convocazione deve pervenire ai diretti interessati, via posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data stabilita, con la definizione dell'ordine del giorno. Solo in caso di urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la maggioranza dei Consiglieri eletti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le modalità ritenute più idonee al fine di garantirne la massima diffusione.

La riunione può avvenire anche usufruendo di mezzi informatici con adeguati strumenti di autenticazione.

Art.13 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art.14 - Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o indisponibilità facendone le veci a tutti gli effetti.

Art.15 - Segretario

Al Segretario sono attribuite le seguenti funzioni:

- tenuta ed aggiornamento del libro verbali dell'Assemblea dei Soci;
- tenuta ed aggiornamento del libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- trasmissione ai soci dei verbali e di ogni comunicazione ufficiale su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci;
- cura delle pratiche relative all'ammissione ed al recesso dei soci.

Art.16 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la parte economica, provvede a tenere aggiornati i libri contabili e coadiuva il Presidente alla stesura dei bilanci.

Art.17 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di dirimere controversie all'interno dell'Associazione, di decidere e deliberare in merito agli aspetti legati all'osservanza dello Statuto e di eventuali Regolamenti dell'Associazione. Esso è composto da 3 (tre) soci, nominati dall'Assemblea, e dura in carica tre (3) anni.

TITOLO IV - ELEZIONI

Art.18 - Elezioni

Almeno 60 giorni prima della fine del proprio mandato, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea Ordinaria dei Soci per nominare la Commissione Elettorale, composta da 3 (tre) membri, la quale dovrà occuparsi dell'organizzazione delle elezioni.

Nel caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, per impossibilità a surrogare Consiglieri dimissionari o per sopraggiunte difficoltà gestionali, lo stesso in decadenza dovrà convocare immediatamente un'Assemblea Straordinaria dei Soci, con la quale formalizzare la fine anticipata del suo

mandato e procedere ad indire nuove elezioni. Verrà così nominata dall'Assemblea la Commissione Elettorale che provvederà alle prassi necessarie. I tempi per arrivare alle elezioni saranno ragionevolmente compressi per dar modo a tutti i Soci di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo il prima possibile, ma sempre nel rispetto di tutte le regole previste dallo Statuto a salvaguardia dei principi di correttezza, trasparenza ed uguaglianza.

La commissione si occuperà dapprima della raccolta delle candidature.

Le votazioni si terranno a distanza a mezzo posta elettronica o posta ordinaria e dovranno essere segrete; spetterà alla commissione mettere in atto gli strumenti per garantire queste prerogative.

Una volta terminate le votazioni e scrutinati i voti, gli esiti saranno comunicati in un'apposita assemblea ordinaria, la quale nominerà così il nuovo direttivo; tale assemblea sarà convocata dal direttivo uscente, su proposta della commissione.

TITOLO V – AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

Art.19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione, per il suo funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione Europea ed organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi da cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

h) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito designato dal Consiglio Direttivo.

Art.20 - Quota sociale

La quota di adesione ha validità annuale, corrispondente all'anno solare di sottoscrizione, è stabilita dal Consiglio Direttivo, non è frazionabile, né trasmissibile mortis causa, né trasferibile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Il suo rinnovo è valido se effettuato entro il 31 dicembre dell'anno da sanare; qualora ciò avvenisse successivamente, il socio decadrà automaticamente e dovrà fare domanda di nuova adesione.

Per tutti coloro che sottoscrivessero l'adesione negli ultimi 90 giorni dell'anno, la loro adesione sarà ritenuta valida anche per l'intero anno successivo. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione, non sono elettori né possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.21 - Bilancio

L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio relativo all'esercizio deve essere sottoposto all'assemblea per l'esame e la relativa deliberazione di approvazione entro il 31 maggio dell'anno solare successivo.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO VI - ALTRO

Art. 22 – Sedi periferiche e sezioni

Al Consiglio Direttivo spetta la decisione in merito all'opportunità di attivare sedi periferiche o sezioni

operative al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria dei Soci la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori all'interno del proprio corpo sociale.

Art. 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si rimanda alle disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in materia.